

## **Il d.lgs. n. 4/2008 recante modifiche al Codice Ambiente**

Il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 ha riformato alcune parti del d.lgs. 152/06, noto come Codice dell'Ambiente, relative a VIA, VAS e AIA, alla tutela delle acque, alla gestione dei rifiuti e alla bonifica dei siti.

Di seguito verranno analizzate alcune delle principali modifiche alla normativa che sono di interesse per la gestione delle centrali di betonaggio.

### **Scarico (art. 74, comma 1, lettera ff del Codice Ambiente)**

In passato, quando era ancora in vigore il d.lgs. 152/99 sulla tutela delle acque, veniva considerato scarico solamente **l'immissione di acque reflue mediante un sistema canalizzato di raccolta e scarico**. Il d.lgs. 4/08 ripristina tale concetto, dettagliando maggiormente le modalità mediante le quali deve essere realizzata l'immissione, in modo da non confondere le acque di scarico con i rifiuti allo stato liquido.

In particolare il d.lgs. 4/08 rafforza il concetto. Definisce infatti lo scarico come "qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo idrico recettore..." (acque superficiali, suolo, sottosuolo, rete fognaria).

### **Definizioni (art. 74)**

Un'altra modifica riguarda le definizioni di acque reflue industriali e di acque reflue urbane, che vengono riportate a quanto presente nel vecchio d.lgs. 152/99.

In base al Codice Ambiente le *acque reflue industriali* erano nettamente distinte dalle acque domestiche e dalle acque meteoriche, comprese, in quest'ultimo caso, quelle che vengono in contatto con sostanze inquinanti non appartenenti al processo produttivo.

Ciò implicava che se le acque meteoriche di dilavamento venivano contaminate da sostanze appartenenti al processo produttivo dovevano essere considerate come acque reflue industriali e quindi erano sottoposte allo stesso regime autorizzatorio.

Con la norma correttiva le acque meteoriche sono sempre diverse dalle reflue industriali e questo implica con un maggiore onere per le aziende, costrette a chiedere in qualunque caso un'autorizzazione differente per lo scarico delle acque di dilavamento.

Le *acque reflue urbane*, tornando alla definizione che ne dava il d.lgs. 152/99, risultano pertanto quelle convogliate in una rete fognaria e provenienti da un agglomerato, normalmente gestite dal servizio idrico integrato. Esse comprendono quindi acque domestiche, domestiche miste a industriali e meteoriche, domestiche e industriali, domestiche e meteoriche.

Un'altra definizione che è stata in parte modificata dal d.lgs. 4/08 rispetto al Codice Ambiente è quella di valore limite di emissione di uno scarico, il quale ora può essere inteso anche per famiglie, gruppi o categorie di sostanze e deve essere misurato all'uscita dell'impianto, tenendo conto anche dell'effetto di eventuali impianti di depurazione presenti sulla linea.

### **Divieto di diluizione (art. 101, comma 5)**

Da sempre le norme sulla tutela delle acque hanno imposto il *divieto di diluizione*, ovvero il raggiungimento dei limiti tabellari di concentrazioni delle sostanze presenti in uno scarico attraverso la diluizione con acque caratterizzate da sostanze in concentrazione minore.

Per la precisione, nel d.lgs. 152/99 i valori limite di emissione non potevano essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo. Tale divieto viene recepito anche nel Codice Ambiente, così come modificato dal decreto correttivo in questione.

A seguito dell'emanazione del d.lgs. 4/08 l'Autorità competente, in fase di autorizzazione, prescrive che lo scarico delle acque di raffreddamento, lavaggio, o di quelle impiegate per la produzione di energia sia separato dagli scarichi terminali contenenti le sostanze di cui all'art. 101, comma 4 del Codice Ambiente.

### **Autorizzazione allo scarico (art. 124, comma 7)**

Il d.lgs. 4/08 cambia invece il *regime autorizzatorio per gli scarichi*. Il Codice Ambiente aveva accorciato i termini per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico da novanta a sessanta giorni, concedendo al richiedente, al termine di questo periodo e in assenza di risposta, la possibilità di attivare lo scarico per sessanta giorni. **Il d.lgs. 4/08 ha ristabilito le condizioni precedenti, riportando l'iter approvatorio a novanta giorni e eliminando la procedura del silenzio assenso.**

### **Rifiuti**

Sul fronte della gestione dei rifiuti merita un approfondimento la nozione di *materia prima seconda*, trattata nell'art. 181-bis aggiunto al Codice Ambiente dal d.lgs. 4/08.

Vengono definite materie prime secondarie quelle originate da un processo di recupero, riutilizzo, riciclo di rifiuti.

**Nel nuovo articolo 181-bis si afferma che verranno sottratte alla nozione di rifiuto solamente le materie, le sostanze e i prodotti secondari che saranno elencati in un futuro decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2008.** Sino alla emanazione di tale decreto continueranno ad essere validi i decreti sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti non pericolosi (d.m. 5 febbraio 1998) e pericolosi (d.m. n. 161 del 12 giugno 2002, d.m. 17 novembre 2005, n. 269), insieme alla circolare del Ministero dell'Ambiente del 28 giugno 1999, che definì per la prima volta il concetto di materia prima seconda.

Altre modifiche vengono apportate dal d.lgs. 4/08 alla definizione di *smaltimento*, il quale ora è esteso alle sole operazioni elencate nell'Allegato B alla Parte quarta del Codice Ambiente.

Viene modificata anche la definizione di *deposito temporaneo*, **innalzando da due a tre mesi la durata del deposito per i rifiuti pericolosi, che raggiunge così la stessa durata di quello previsto per i rifiuti non pericolosi.** Per le isole minori, inoltre, non vale più il criterio di poter allontanare i rifiuti in deposito temporaneo dopo un anno, indipendentemente dalle quantità stoccate. Ad un futuro decreto del Ministero dell'Ambiente è demandata la fissazione dei criteri per la gestione del deposito temporaneo relativo ad alcune categorie di rifiuto.

Resta invece inalterata nel decreto correttivo la nozione di *sottoprodotto* (art. 183, comma p del d.lgs. 152/06 così come modificato dal d.lgs. 4/08), ma viene rinforzata la necessità di poterne rintracciare l'origine e l'utilizzo.

In particolare (art. 183, numeri 1 e 3, lettera p), **i sottoprodotti non devono essere originati da un processo apposito (anche se, d'altra parte, la loro produzione non può essere occasionale) e il loro utilizzo in un insediamento produttivo non deve assolutamente aumentare i livelli di impatto sull'ambiente autorizzati per tale unità produttiva.** Essi devono inoltre avere un certo **valore di mercato**, derivante sia dalla vendita a terzi, che dal risparmio che ottiene il produttore riutilizzandolo nel medesimo processo produttivo da cui il sottoprodotto si origina, in alternativa all'acquisto di materie prime.

I produttori di rifiuti non pericolosi, come le imprese di calcestruzzo, sono come prima obbligati a tenere il *registro di carico e scarico*, ma devono ora compilare anche il *MUD*, da cui invece il Codice Ambiente li aveva esentati. **Una ulteriore novità è però che le aziende con meno di 10 dipendenti sono esentate da entrambi i provvedimenti (art. 189, comma 3).**

Verrà inoltre realizzato un sistema informatico per l'invio e la raccolta delle informazioni inerenti la produzione e la gestione dei rifiuti (art. 189, comma 3-bis), ovvero in sostituzione di *MUD*, registro di carico e scarico e formulario rifiuti.

Con il decreto correttivo viene ripristinato il sistema sanzionatorio del decreto Ronchi, il quale prevedeva che l'Autorità competente potesse procedere, in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione dei rifiuti, alla semplice diffida, alla diffida con sospensione dell'autorizzazione per un certo periodo, alla revoca totale dell'autorizzazione, in base alla gravità del danno arrecato dalla violazione compiuta alla salute delle persone.

### **Terre e rocce da scavo (art. 186 del d.lgs. 152/06)**

Con il d.lgs. 4/08 tutti i **prodotti derivanti da attività di scavo vengono classificati come pericolosi.**

*Le terre e rocce da scavo vengono inoltre ora considerate come sottoprodotti* e pertanto devono rispettare i requisiti per essi richiesti come la tracciabilità. Come accadeva in precedenza, invece, le terre e rocce da scavo possono essere depositate per un anno. Il periodo si può prolungare a tre anni, nel caso di progetti sottoposti a VIA (Valutazione di Impatto Ambientale), VAS (Valutazione Ambientale Strategica) o AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale).

Il nuovo testo elimina il ruolo delle ARPA.

Una novità riguarda le terre e rocce da scavo originate nell'ambito di lavori pubblici non soggetti a VIA, permesso a costruire o denuncia di inizio attività, per le quali sia il possesso dei requisiti elencati al comma 1 dell'art. 186, sia la durata del deposito devono risultare da un'apposita relazione da allegare al progetto dell'opera, firmata dal progettista.

Un futuro decreto disciplinerà le procedure semplificate per i cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila mc di materiale.

### **Autorizzazione alla gestione dei rifiuti**

C'è una novità anche per le *procedure semplificate per la gestione dei rifiuti* (artt. 214-216), in quanto esse non vengono più autorizzate dalla sezione regionale dell'Albo, bensì dalla Provincia.